



# Città Metropolitana di Palermo

## AVVISO

**Oggetto: Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato e pieno di n. 36 unità di personale, non dirigenziale, da inquadrare nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo-Contabile – Area Istruttori del Comparto Funzioni Locali. Chiarimenti.**

In relazione alle richieste pervenute presso questo Ente in ordine alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, appare utile fornire doverosi chiarimenti in merito.

In base al Regolamento (UE) 2016/679, i soggetti pubblici, anche quando operino nello svolgimento di procedure concorsuali, selettive o comunque valutative, prodromiche all'instaurazione del rapporto di lavoro, possono trattare i dati personali degli interessati (art. 4, n. 1, del Regolamento) se il trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” oppure “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”. Tali trattamenti devono, comunque, trovare fondamento nel diritto dell'Unione o dello Stato membro, che, deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico ed essere proporzionato al perseguimento dello stesso. La finalità del trattamento deve essere necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

In particolare, riguardo al caso di specie, si fa presente che, in base a quanto previsto dall'art 19 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33: “Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1”. Pertanto, a eccezione delle “graduatorie finali”, la diffusione online di dati personali e informazioni, in base al quadro normativo

vigente, non trova idonea base giuridica nelle disposizioni in materia di trasparenza in quanto, non è previsto al riguardo, alcun obbligo di pubblicazione.

Peraltro, anche le disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità delle graduatorie di concorsi e prove selettive (cfr. art. 7, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; nonché art. 15, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare, commi 5, 6 e 6 bis e, più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, art. 35, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), dispongono che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi al fine di consentire agli interessati, partecipanti alle procedure concorsuali o selettive, l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell'azione amministrativa.

Palermo, 22 febbraio 2024

Il Segretario Generale  
n.q. di Presidente della Commissione  
*Dott. Francesco Mario Fragale*